

Decreto, Tribunale di Nola, Giudice Giuseppa D'Inverno, del 13.01.2020

www.expartecreditoris.it

Tribunale Ordinario di Nola
Sezione Fallimentare

Nella causa civile iscritta n. r.g. xxx/2019

Il Giudice Dott. ssa Giuseppa D'Inverno

Vista la proposta di piano del consumatore, unitamente ad elenco dei creditori, elenco dei beni, elenco degli atti dispositivi ed elenco delle spese mensili necessarie per il sostentamento della famiglia;

Vista l'attestazione dell'O.C.C. ex art. 9, comma 2, e art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012;

vista l'attestazione integrativa depositata dall'O.C.C. in data 11.10.2019;

vista la memoria di difensiva del **CREDITORE CHIROGRAFARIO 1**

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2020

OSSERVA

CONSUMATORE 1 e la moglie **CONSUMATORE 2** hanno depositato in data 18 settembre 2019, integrata in data 11 ottobre 2019 un piano del consumatore col quale propongono di soddisfare i propri creditori nella misura del 100% per il creditore ipotecario che comunque rimase al di fuori del piano ed in una percentuale del 20% (a seguito di richiesta di integrazione) per i restanti creditori in chirografo, prevedendo quindi un abbattimento dell'80% dei finanziamenti sottoscritti con **CREDITORE CHIROGRAFARIO 2**, **CREDITORE CHIROGRAFARIO 1**, **CREDITORE CHIROGRAFARIO 3 (carta revolving)** e per il finanziamento stipulato con **CREDITORE CHIROGRAFARIO 4**.

Dalla particolareggiata relazione dell'OCC come integrata in data 11 ottobre 2019 che la causa dell'indebitamento dei ricorrenti è legata per lo più non solo al contratto di mutuo stipulato nell'anno 2007, ma come emerge dalla detta relazione- ai successivi finanziamenti contratti (cfr. pag. 3 della relazione e di quella integrativa).

In particolare, il **CONSUMATORE 1** collega la causa del dissesto alla difficoltà di sostenere la rata del mutuo, al ricorso al prestito da amici e alla nascita del primo dei suoi figli, nonché la contrazione, a partire dall'anno 2010 di una serie di prestiti personali che aggravavano la situazione patrimoniale già notevolmente compromessa.

Va evidenziato che già in pregresso precedente (n. xxxx/2018 R.G.), prodotto dal creditore opponente **CREDITORE CHIROGRAFARIO 1**, un simile ricorso era stato rigettato per assenza di meritevolezza del consumatore il quale aveva assunto debiti ulteriori senza alcuna prospettiva di poterli adempiere.

Nel presente ricorso nulla è mutato rispetto alla pregressa decisione, che va in parte qua confermata. Deve infatti ritenersi, sulla base di quanto emerge dagli atti e di quanto attestato dal professionista nominato, che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali; tale circostanza, infatti, va valutata alla luce dell'art. 12-ter, comma 3, legge n. 3/2012, nella parte in cui dispone che l'organo giudicante accerti l'assunzione dei debiti del consumatore in relazione alle proprie capacità patrimoniali.

Si tratta, come a più riprese osservato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, di un "*accertamento in negativo*", all'esito del quale il giudice ritiene che quello prospettato sia un caso di sovraindebitamento "*incolpevole*". In questo concetto possono sicuramente rientrare tutti i casi in cui il consumatore rimanga vittima di un'evenienza economica avversa o di uno sfortunato accadimento che ha inciso in modo imprevedibile sulla sua capacità reddituale, e che dovrà, ad ogni modo, documentare accuratamente.

Al riguardo nel piano proposto si deduce (cfr. pag. 3 dell'integrazione alla relazione) che l'indebitamento è stato causato dall'impegno assunto nell'anno 2007 per accensione di mutuo ipotecario per l'acquisto

Decreto, Tribunale di Nola, Giudice Giuseppa D'Inverno, del 13.01.2020

della prima casa, cui sono successivamente seguiti, pur versando il debitore già in difficoltà - ulteriori finanziamenti nell'anno 2010, 2015 2017 e 2018.

Orbene, come in precedenza chiarito, il Giudice, per espressa previsione normativa, deve escludere che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ed al fine di escludere la colposità del sovraindebitamento è necessario verificare che il debitore abbia contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della famiglia e quindi nella prospettiva di poterle adempiere.

Peraltro, l'attitudine del debitore all'adempimento va anche parametrata alla situazione reddituale dell'intero nucleo familiare al momento dell'assunzione dell'obbligazione, potendo legittimamente influire sulla capacità di pagamento del consumatore la disponibilità di altre fonti di sostentamento provenienti dalla famiglia, potendo allo stesso modo comprometterla la loro improvvisa cessazione.

Nella specie, in assenza di fonti esterne di sostentamento, si ritiene che la debitoria si configura eccessiva rispetto alle risorse personali disponibili: infatti, i debiti sono stati contratti a partire dall'anno 2007, cui sono seguiti ulteriori finanziamenti quando il debitore- secondo quanto affermato dal medesimo professionista attestatore- già non era in grado più di soddisfare il primo finanziamento.

È dunque - evidente che i ricorrenti hanno assunto altre obbligazioni senza la possibilità di poterli adempiere, ciò che di per sé solo influisce in negativo sul giudizio di meritevolezza.

Infatti, volendo ragionevolmente presumere che il reddito mensile dell'istante fosse pari a quello attuale (circa 1.200 euro mensili), certamente già al momento della stipulazione del secondo finanziamento dell'anno 2010- momento al quale riferirsi per valutare la colpa nell'assunzione di ulteriori finanziamenti- i debiti contratti assorbivano oltre il 50% del reddito disponibile- considerata la spesa mensile richiesta per il sostentamento indicata in € 1.160,00- per poi azzerarsi completamente con la stipulazione del finanziamento dell'anno 2015.

A tal riguardo, non risultano provate le circostanze imprevedute ed imprevedibili (che sostanziano il giudizio di meritevolezza) che hanno determinato la "necessità" del ricorso al credito del 2010 e comunque a quello del 2015 e 2017 ed il conseguente sovra indebitamento.

Per tutte le ragioni espresse, il ricorso va, pertanto, rigettato per difetto della meritevolezza, evidenziandosi che il ricorrente ha la possibilità di fare ricorso ad altri strumenti, quali l'accordo con i creditori - attesa anche l'opposizione della **CREDITORE CHIROGRAFARIO 1** - onde evitare il giudizio di meritevolezza, ivi non previsto.

PQM

rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Nola, 13.01.2020

Il Giudice
Dott.ssa Giuseppa D'Inverno

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*